

# **COMUNE DI MEOLO**

**(Provincia di Venezia)**



## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**MODIFICATO, INTEGRATO E RIAPPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52 DELL'11.07.2002**  
**MODIFICATO, INTEGRATO E RIAPPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 03.03.2004**  
**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 31.01.2006**  
**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 74 DEL 28.11.2009**  
**MODIFICATO, INTEGRATO E RIAPPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 25.05.2011**  
**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 35 DEL 27.06.2012**  
**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 22.05.2020**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

## **Capo I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Art. 1**

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### **Art. 2**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

### **Art. 3**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

### **Art. 4**

1. I feretri da deponersi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

### **Art. 5**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

### **Art. 6**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 59.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

#### **Art. 7**

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato civile.

#### **Art. 8**

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati almeno due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 9**

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 10**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Coordinatore sanitario della U.L.S.S. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

### **CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 11**

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 12**

1. Il trasporto può essere fatto a cura della famiglia, con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 13**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Art. 14**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

### **Art. 15**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che il Coordinatore non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

### **Art. 16**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 17**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

### **Art. 18**

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art. 19**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

### **Art. 20**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

### **Art. 21**

Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 22**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 23**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 75 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore sanitario della U.S.S.L.

#### **Art. 24**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto che per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 25**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 26**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. L'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPO III INUMAZIONI**

#### **Art. 27**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art. 28**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile riportante l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

### **Art. 29**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia depresso il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 30**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una larghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

### **Art. 31**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della larghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm..
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 32**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 33**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

#### **Art. 34**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.
2. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 35**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A, previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
4. La posa di piastre in marmo o cemento non deve coprire oltre i 2/3 della fossa e poste ad una altezza da terra uguale a quelle esistenti e comunque non superiore a cm. 25.

### **Capo IV TUMULAZIONI (Sepolture private)**

#### **Art. 36**

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie per la custodia di urne cinerarie o cassette in metallo contenenti resti mortali individuali.

#### **Art. 37**

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 38**

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 39**

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 40**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della

tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4 Gli aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono:

- il coniuge o l'unito civilmente;
- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e i loro coniugi o uniti civilmente;
- i fratelli e le sorelle consanguinei e i loro coniugi o uniti civilmente.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### **Art. 41**

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convenienza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata dal Sindaco.

#### **Art. 42**

1. Non sono consentite concessioni di loculi per accogliere i feretri di persone che all'atto della richiesta siano ancora viventi, tranne che per i richiedenti che abbiano compiuto 75 anni, che potranno chiedere in concessione ("riservarsi"), un loculo vicino (di norma collocato a fianco, in alto o in basso) a quello del coniuge o dell'unito civilmente. In questo caso la domanda deve essere presentata direttamente dall'interessato e non successivamente al suo decesso da parenti o altri eredi.

2. Nel limite dello spazio disponibile (eventualmente da verificarsi con spese a carico del concessionario), i loculi possono contenere un solo feretro oltre ad un massimo di quattro cassetine di metallo contenenti resti mortali oppure un massimo di quattro urne cinerarie (o combinazioni di urne/cassetine), delle persone indicate al comma 4 dell'art. 40. Il diritto di sepoltura nel loculo è inerente alla persona defunta per la tumulazione della quale viene chiesta la sua concessione. Detta concessione proseguirà senza alcuna interruzione temporale qualora, durante il periodo della sua vigenza, la salma o i resti mortali vengano cremati, purché la conseguente urna cineraria venga ricollocata nel medesimo loculo e, contestualmente, vi venga tumulata la salma di una delle persone indicate al comma 4 dell'art. 40. In caso di successivo trasferimento dell'urna contenente le ceneri del defunto originario, ossia di colui per il quale venne concesso il loculo, la salma collocatavi successivamente potrà rimanervi, ma si tratterà, a tutti gli effetti di legge, di una nuova concessione. I singoli lotti di loculi o nicchie sono suddivisi in file, ognuna delle quali può avere un canone differenziato; la determinazione del canone spetta alla Giunta Comunale. L'assegnazione avviene, per i nuovi lotti, nell'ordine cronologico delle richieste, fissato in base alla data di morte. Essa viene fatta per colonne verticali, partendo da quella più a sinistra e dalla fila più bassa. Il concessionario avrà la possibilità di scegliere la posizione del loculo, ma solo nell'ambito della colonna verticale, fino ad esaurimento. I loculi siti in 5<sup>a</sup> fila vengono dati in concessione solo su espressa richiesta o con il consenso del concessionario. Resta salvo il ricongiungimento, di cui all'art. 43.

3. Non sono consentite estumulazioni di feretri da loculo a loculo o di urne da nicchia a nicchia, salve le eccezioni di cui all'articolo 43.

4. Nel caso un loculo o una nicchia diventino liberi per trasferimento di salma, urna o cassetta, o per mancato rinnovo della concessione o per altre cause, lo stesso potrà essere nuovamente dato in concessione, con le modalità di cui all'art. 52.



6. Laddove non venissero rispettati i termini contrattuali o non venisse effettuato il pagamento della concessione cimiteriale, il Comune rientrerà nel suo pieno possesso, provvedendo poi nel merito. Ogni nuova concessione sarà aggiornata ai prezzi in vigore al momento della stipula del contratto.

7. Chi abbandona per qualsiasi motivo, il loculo avuto in concessione perde ogni diritto su di esso ed il Comune rientra nel suo pieno possesso.

8. La concessione di loculi o nicchie, ha, in via generale, la durata di anni **30 (trenta)** dalla data della tumulazione definitiva. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' riconosciuta tuttavia agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per 20 (venti) anni, dietro pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo. Esclusivamente per i contratti di concessione trentennale sottoscritti tra ottobre 1966 e fine 1973 (quindi venuti a scadenza tra la fine del 1996 ed il 2003), nei confronti dei cui concessionari e/o eredi non sia stata a suo tempo valutata possibilità di rinnovo, è riconosciuta agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per venticinque anni. Tutti i rinnovi hanno decorrenza dalla data di originale scadenza, senza soluzione di continuità nella concessione.

E' riconosciuta la facoltà di stipulare sin dall'origine un contratto di concessione di un loculo o di una nicchia della durata di 50 (cinquanta) anni, con un canone pari alla somma (30+20) di quello previsto per una nuova concessione e di quello previsto per il rinnovo, entrambi riferiti al momento della stipula del contratto stesso.

9. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, potranno essere concessi loculi in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fila o nicchie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> fila (a seconda della concreta disponibilità) a coloro che ne facciano espressa istanza contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione e che si trovino nell'impossibilità di utilizzare la scala per raggiungere la lapide del congiunto defunto. La domanda dovrà essere supportata da idoneo certificato medico e potrà essere accolta limitatamente ai seguenti casi:

- invalidità al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- portatori di handicap agli arti inferiori o superiori cui sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 75% e che siano parenti in linea retta di 1° grado con il defunto.

10. I resti mortali e le ceneri sono collocati in nicchie, che possono contenere, nel limite dello spazio disponibile (eventualmente da verificarsi con spese a carico del concessionario), fino a quattro cassetine di zinco/urne (o combinazioni di urne/cassetine) delle persone indicate dall'art. 40 al comma 4.

### **Art. 43**

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 42, è possibile concedere, per destinarvi il coniuge premorto e già tumulato, un loculo vicino (di norma collocato a fianco, in alto o in basso) a quello del coniuge o dell'unito civilmente deceduto successivamente (ricongiungimento). Le spese del trasferimento del feretro del coniuge premorto sono a carico dei congiunti richiedenti.

2. In caso di rinuncia, a qualsiasi titolo, alla concessione di un loculo o di una nicchia, è ammesso il rimborso parziale del canone a suo tempo versato solo quando la rinuncia viene formulata entro 10 anni dalla morte e per un massimo di 10 anni non goduti, con riduzione proporzionale del rimborso in base agli anni di mancato utilizzo detratto il costo del chiusino in cemento e della lastra in marmo.

3. Il canone di concessione del loculo o della nicchia ossario liberatisi a seguito di ricongiungimento o per altra causa sarà determinato dalla Giunta comunale, con i criteri di cui al successivo art. 52.

4. Ai concessionari di loculi che furono assegnati in vigenza della norma che permetteva la concessione anticipata del loculo stesso (diritto di ricongiungimento riconosciuto al coniuge ancora vivente) o aventi causa, è riconosciuta la facoltà di rinunciare alla concessione non ancora utilizzata, godendo in ogni caso del diritto al ricongiungimento successivo di cui al primo comma.

5. Nell'ipotesi del comma 4 i rinuncianti avranno diritto al rimborso per il periodo non usufruito della concessione rinunciata calcolato come al precedente comma 2.

6. Ai congiunti dei defunti tumulati in forma provvisoria per carenza di loculi disponibili è riconosciuto il diritto di prelazione all'ottenimento in concessione definitiva del loculo provvisorio, se in libera disponibilità del Comune. Il canone di concessione sarà calcolato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 44**

Qualora le tumulazioni provvisorie fossero dettate dalla carenza di disponibilità di loculi, i loculi a colombaia di nuova costruzione saranno dati in concessione seguendo l'ordine cronologico dei decessi.

#### **Art. 45**

I concessionari di loculi e nicchie – ossario dovranno osservare, per la disposizione sulla lapide di lampade votive, decorazioni ed iscrizioni, lo schema di cui all'allegato C al presente regolamento. Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### **Art. 46**

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali con determinazione del responsabile del servizio di Polizia cimiteriale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore sanitario della competente A.S.L. e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore sanitario.
5. Le tombe a terra, indipendentemente dal numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro, dovranno rispettare l'altezza da terra, inteso come piano medio circostante, non superiore a cm. 50. Tale altezza s'intende riferita al punto più alto del piano finito della lastra orizzontale che dovrà essere esclusivamente di marmo. Oltre tale misura e fino ad ulteriori cm. 120 di altezza, è ammessa l'esecuzione di una lastra posteriore in marmo sulla quale sono consentiti i maggiori spessori delle iscrizioni o dei decori in rilievo, il vaso e il portalampane. E' consentita l'applicazione di accessori e decorazioni, saldamente ancorati alle lapidi e non asportabili che dovranno essere in bronzo, ottone bronzato, eventualmente ricoperto con sostanze che prevengono l'ossidazione e l'usura (vedi prospetto Allegato grafico "A").

#### **Art. 47**

In caso di rinnovo della concessione di un loculo, per scadenza del termine trentennale, a persona tuttora in vita, si applica una riduzione del 10% nell'ammontare del canone per ogni volta che il concessionario ha, eventualmente, permesso al Comune di utilizzarlo per sepolture provvisorie dovute a mancanza di loculi disponibili.

#### **Art. 48**

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **Art. 49**

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### **Art. 50**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali (cappelle gentilizie) hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, affinché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi specifica deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 51**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile tempestivamente all'ampliamento alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 52**

1. La concessione delle cappelle, tombe, nicchie e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, redatto nelle forme di legge a spese del concessionario, anche come scrittura privata per concessioni di durata sino a trenta anni. I canoni relativi alle concessioni di cui ai precedenti articoli sono fissati, anche in modo diversificato, con deliberazione della Giunta comunale, che determinerà un valore rapportato anche al costo di costruzione. Con medesimo provvedimento saranno istituite od aggiornate le tariffe di cui agli articoli 38, 61 e 78.
2. Qualora uno o più loculi si rendessero disponibili per rinuncia, decorrenza del termine di concessione od altra causa, tali loculi saranno nuovamente disponibili per nuove concessioni, al canone corrente di cui al precedente comma 1.
3. L'assegnazione dei loculi resisi disponibili dopo la prima concessione verrà effettuata secondo l'ordine cronologico progressivo predeterminato dall'Ufficio di polizia cimiteriale ed avverrà nell'ordine cronologico di richiesta.
4. Le concessioni di cui agli articoli precedenti non possono essere cedute in alcun modo né per qualsiasi titolo.

#### **Art. 53**

Presso l'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria viene istituito il registro delle concessioni cimiteriali, nel quale verranno riportati tutti i dati relativi ai contratti di concessione di loculi, nicchie, tombe di famiglia, cappelle gentilizie.

## **Capo V**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 54**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **Art. 55**

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### **Art. 56**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### **Art. 57**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4. Non sono autorizzate operazioni di riduzioni di resti mortali nei mesi da maggio a settembre compresi.

#### **Art. 58**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 59**

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario della U.S.L.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **Art. 60**

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tele e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### **Art. 61**

Salvo le ipotesi di cui al precedente art. 43, nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto od interesse di privati, si applicano le tariffe e le tasse stabilite nel presente regolamento, come aggiornate dalla Giunta comunale.

#### **Art. 62**

Non sono autorizzate estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione, anche temporanea, di altre salme, salvo ordine dell'Autorità giudiziaria.

### **Capo VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Art. 63**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco, dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello alla cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
  - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
  - c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - d) Iscrizione nel Registro comunale per le cremazioni di cui alla L.R. n. 24 del 25 settembre 2009.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 64**

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

#### **Art. 65**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **Art. 66**

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia oppure in un loculo in cui sia tumulato il feretro di una delle persone indicate all'art. 40, comma 4. Nel limite dello spazio disponibile (eventualmente da verificarsi con spese a carico del concessionario), ogni nicchia può contenere un massimo di quattro urne/cassettine in metallo.
2. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

#### **Art. 67**

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### **Art. 68**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati e nelle case di civile abitazione. I colombari privati debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### **Art. 69**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'U.s.s.l. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

#### **Art. 70**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'U.S.S.L, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dall'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 71**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### **Capo VII**

#### **ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

#### **Art. 72**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero possono essere ricevuti feretri, urne cinerarie e cassette contenenti resti mortali di:

- persone morte fuori dal Comune ma che in esso hanno avuto, durante la vita, la residenza anagrafica per un periodo non inferiore a dieci anni, ovvero nate a Meolo o aventi in Meolo l'atto di nascita iscritto o trascritto;
- persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso già sepolto il coniuge o l'unito civilmente o un parente in linea retta fino al 3° grado o in linea collaterale fino al 2° grado.

2. Eventuali deroghe, per casi particolari, al precedente comma, saranno autorizzate dal Sindaco.

#### **Art. 73**

Il cimitero comprende:

- a) area destinata ai campi di inumazione;
- b) area destinata alle costruzioni di sepoltura a sistema di tumulazione individuale o per famiglie;
- c) una camera mortuaria con funzioni di deposito di osservazione e all'occorrenza per autopsia;
- d) i servizi igienici destinati al pubblico e al necroforo;
- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- g) un cinerario comune, da istituirsi con deliberazione di Giunta comunale, nel quale saranno sversate indistintamente le ceneri contenute in urne abbandonate o per le quali non sarà stato pagato il canone di concessione di una nicchia, o non sia stata rinnovata la concessione venuta a scadenza o per le quali sia stato successivamente rinunciato l'affido presso una privata abitazione.

#### **Art. 74**

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un operaio necroforo e custode del cimitero.

#### **Art. 75**

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Art. 76**

Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento, dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

## **Capo VIII NORME DI SERVIZIO**

### **Art. 77**

1. Speciale incarico del necroforo e dei sostituti incaricati è quello delle tumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o depositarli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Il necroforo – custode dovrà vigilare per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Egli provvederà alla pulizia del cimitero e sue dipendenze interne od esterne.

### **Art. 78**

1. Per lo svolgimento dei servizi di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, riduzione resti mortali, come disciplinati nel presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. Nel caso di assenza od impedimento del necroforo comunale, i servizi di cui al presente articolo saranno effettuati da una ditta abilitata ai servizi di pompe funebri ai sensi della normativa vigente, individuata dal Comune. La spesa relativa è a carico del Comune stesso, il quale applicherà nei confronti del richiedente le tariffe di cui al comma 1.
3. Per le tombe e le cappelle di famiglia gli utenti devono avvalersi direttamente, per l'esecuzione dei medesimi servizi, delle prestazioni di una ditta specializzata in possesso dei medesimi requisiti di quella di cui al comma 2: in tal caso la relativa spesa rimane a totale carico del soggetto privato.
4. La Ditta, della quale il Comune si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento e quelle contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) e



successive modifiche ed integrazioni, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti, comprese quelle attinenti al rispetto delle norme di sicurezza nel luogo di lavoro e delle leggi in materia previdenziale ed assistenziale.

5. Nel caso di mancanza di disponibilità di loculi per causa del Comune, la tumulazione provvisoria di un loculo concesso a terzi, sarà a carico dell'utente. Quando, a seguito di attribuzione di un nuovo loculo in concessione, si dovrà procedere alla estumulazione e tumulazione della salma, il costo del servizio cimiteriale sarà interamente carico del Comune.

#### **Art. 79**

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato civile per la tenuta di registri;
- c) dall'Ufficio dello Stato civile per i servizi funebri.

2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

#### **Art. 80**

1. L'alloggio del custode del cimitero ora inesistente, se costruito, sarà concesso per solo uso di abitazione civile.

2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conti altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

#### **Art. 81**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sarà ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso dal Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 82**

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### **Art. 83**

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare

almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e 21 saranno provvisti sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 84**

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da almeno dieci anni.

#### **Art. 85**

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collaborazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc..

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura dal Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### **Art. 86**

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà pagarne l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portarne impresso un numero progressivo nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 75.

### **Capo IX POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 87**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 88**

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### **Art. 89**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

#### **Art. 90**

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 91**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **Art. 92**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 93**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **Art. 94**

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Art. 95**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziale alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 96**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia locale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **Capo X CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 97**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Capo XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 98**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

**Art. 99**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.